

“REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE”

INDICE

Art.1 - Istituzione del Corpo di Polizia Provinciale	pag.2
Art.2 - Funzioni della Polizia Provinciale	pag.2
Art. 3 - Organizzazione strutturale del Corpo	pag.2
Art.4 - Articolazione del personale del Corpo	pag.2
Art. 5 - Il Comandante del Corpo	pag.3
Art. 6 - Il Vice Comandante del Corpo	pag.3
Art. 7 - Ufficiali di Polizia Provinciale	pag.3
Art. 8 - Agenti di Polizia Provinciale	pag.4
Art. 9 - Personale Amministrativo	pag.4
Art.10 - Qualifiche del personale del Corpo di Polizia Provinciale	pag.4
Art. 11 - Doveri generali	pag.5
Art. 12 - Uniforme	pag.5
Art. 13 - Saluto	pag.6
Art. 14 - Doveri di diligenza, d'uso e custodia	pag.6
Art. 15 - Segreto d'ufficio e riservatezza	pag.7
Art. 16 - Riconoscimenti per meriti particolari	pag.7
Art. 17 - Attività sportiva	pag.7
Art. 18 - Strumenti di autotutela	pag.7
Art. 19 - Dotazioni armi	pag.7
Art. 20 - Addestramento ed esercitazioni a tiro	pag.8
Art. 21 - Dotazione, porto delle armi, delle munizioni e dei mezzi di coazione fisica e responsabilità personale	pag.8
Art. 22 - Uso degli apparati ricetrasmittenti	pag.8
Art. 23 - Centrale Operativa	pag.8
Art. 24 - Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio di polizia	pag.9
Art. 25 - Dotazioni Apparecchi Telefonici o Dispositivi assimilabili	pag.9
Art. 26 - Tessera di riconoscimento e placca di servizio	pag.9
Art. 27 - Coordinamento Polizie Locali	pag.10
Art. 28 - Norme finali	pag.10

Art.1 - Istituzione del Corpo di Polizia Provinciale

- 1.La Provincia di Monza e della Brianza ha istituito il Corpo di Polizia provinciale per l'espletamento delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e di ogni altra attività di polizia, nelle materie di propria competenza ed a quelle ad essa delegate.
2. Il presente regolamento è adottato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e delle norme contrattuali in vigore.
3. Il servizio di polizia provinciale, ove sia istituito in Corpo di Polizia provinciale, non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo, così come previsto ex art.6 c. 4 della L.R. 6/2015.
4. Il Presidente della Provincia, o un suo delegato, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art.2 - Funzioni della Polizia Provinciale

1. La Polizia Provinciale svolge funzioni di polizia amministrativa e di controllo territoriale per tutte le attività soggette a controllo da parte di organi istituzionali della Provincia, comprese quelle eseguite come organo di tutela ambientale. La Polizia Provinciale ha inoltre funzioni di Polizia Giudiziaria, sia d'iniziativa propria che su delega dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli artt. 55, 56 e 57 del c.p.p.
- 2.Per il medesimo istituto di Legge, art. 57 c.2 lett. b) c.p.p., gli operatori del Corpo che svolgono compiti di Polizia Giudiziaria sono Agenti di Polizia Giudiziaria e gli ufficiali sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria e rispondono all'Autorità Giudiziaria per tutti gli interventi che da tali competenze derivano.
3. Ai sensi e per effetto dell'art. 5 della L. n.65/86, gli operatori del Corpo svolgono le loro funzioni negli stessi ambiti istituzionali e con i medesimi poteri attribuiti alle altre forze di polizia sulla base delle previsioni di legge vigenti e nei limiti temporali e territoriali previsti fatte salve le attribuzioni proprie dello Stato.
- 4.Ai sensi dell'art. 11, c.1 a, b, e dell'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 gli operatori del Corpo svolgono funzioni di polizia stradale.
5. Al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia di stato, la sicurezza nell'ambito territoriale della Provincia, il Presidente della Provincia in tale previsione fa richiesta al Prefetto di conferire a tutti gli operatori del Corpo, aventi i requisiti previsti ex art.5 c.2 L. 65/1986, la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza.
- 6.Le funzioni sopra elencate sono espletate nell'attuazione di tutte le necessarie misure di legge previste a protezione dell'ambiente e delle istituzioni da ogni azione antiggiuridica che possa essere messa in atto.

Art. 3 - Organizzazione strutturale del Corpo

- 1.Per l'espletamento dei compiti istituzionali il Corpo di Polizia provinciale è costituito secondo criteri di funzionalità, efficienza e di efficacia, che meglio si evincono dalla micro-organizzazione del servizio richiamata seguendo i dettami dei *“modelli organizzativi per lo svolgimento del servizio di polizia locale proposti da regione Lombardia”* (vedasi l'Allegato D del Regolamento regionale 22 marzo 2019 n. 5)
- 2.Per quanto sopra, potranno essere istituite apposite unità operative specializzate nei settori di riferimento, tra cui, a titolo non esaustivo: polizia giudiziaria, tutela ecologica ed ambientale, tutela ittico-venatoria, controllo dell'uso del territorio, vigilanza stradale, attività burocratica ed amministrativa, attività istituzionali e onore al gonfalone.
3. In caso di necessità tutte le unità espletano prioritariamente servizio di soccorso e protezione civile e le eventuali incombenze delle altre unità operative. in caso di assenza o impossibilità dei relativi appartenenti.

Art.4 – Articolazione del personale del Corpo

- 1-L'ordinamento del Corpo è articolato, ai sensi del Regolamento Regionale n. 5/ 2019, come segue:
 - Ufficiali (direttivi): *vicecommissario, commissario, commissario capo e commissario capo coordinatore*
 - Agenti: *agente, agente scelto, assistente, assistente scelto, assistente esperto, sovrintendente, sovrintendente scelto, sovrintendente esperto.*
- 2- Tali denominazioni non rivestono una posizione di sovra ordinazione gerarchica rispetto agli altri agenti e il grado attribuito costituisce mera rappresentazione del percorso professionale maturato.

Art. 5 – Il Comandante del Corpo

1. In conformità alle scelte ed agli indirizzi della Provincia, il Comandante:

- a) sovrintende all'attività degli appartenenti al Corpo;
- b) emana le direttive e vigila sull'espletamento dei servizi conformemente agli obiettivi ed ai programmi dell'Amministrazione;
- c) dispone, in conformità alla normativa vigente, alle norme contrattuali ed ai regolamenti, i servizi del personale secondo le specifiche necessità;
- d) adotta o propone all'Amministrazione tutte le misure necessarie per il miglioramento dell'attività istituzionale del Corpo e del suo adeguamento alle nuove normative;
- e) trasmette, per quanto di propria competenza, gli atti ed i rapporti alle Autorità competenti in base alle leggi vigenti;
- f) propone corsi periodici di formazione e di aggiornamento professionale, da inserire nel piano di formazione annuale, anche mediante partecipazione a convegni e seminari organizzati da altri Enti o Istituzioni;
- g) relaziona all'Amministrazione sull'andamento del servizio;
- h) coordina i servizi del Corpo con quelli delle altre Forze di Polizia, secondo le direttive dell'Amministrazione;
- i) partecipa, se richiesto dal Presidente della Provincia o da suo delegato, alle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;
- f) fornirà notizie inerenti le funzioni e servizi resi dalla Polizia provinciale al Presidente per l'eventuale successiva divulgazione agli organi di informazione.

Art. 6 - Il Vice Comandante del Corpo

1. Il vice Comandante coadiuva e collabora con il Comandante nelle funzioni ad esso attribuite e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

2. Il Vice Comandante viene individuato con Decreto del Presidente della Provincia, previo assenso del Comandante del Corpo.

3. In caso di contemporanea assenza od impedimento del Comandante e del Vice Comandante, le funzioni saranno temporaneamente svolte dall'ufficiale con maggior anzianità di servizio.

Art. 7 - Ufficiali di Polizia Provinciale

1. Gli addetti al coordinamento e controllo sono lo strumento fondamentale della struttura operativa, poiché da loro dipende la corretta attuazione dei programmi di lavoro per cui, nel rispetto delle direttive ricevute, hanno autonomia al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati e limitatamente ai compiti assegnati.

2. La loro attività può comportare l'organizzazione ed il coordinamento dell'operatività del personale subalterno, del cui operato rispondono al diretto superiore, nonché dell'utilizzazione di risorse tecniche particolari per lavori complessi.

3. Gli ufficiali direttivi rispondono in prima istanza al Vice Comandante del Corpo il quale, a sua volta, riferisce e risponde al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.

4. Nell'esercizio della loro attività gli Ufficiali:

- a) adottano provvedimenti urgenti di carattere contingente e ne danno notizia immediata al Vice Comandante o, in sua assenza, al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale;
- b) istruiscono pratiche connesse all'attività di Polizia Provinciale che implicano conoscenza ed applicazione di leggi e regolamenti redigendo relazioni, rapporti di Polizia Giudiziaria ed amministrativi da sottoporre, se richiesto, alle valutazioni o al benessere del superiore gerarchico;
- c) controllano e verificano tutto ciò che attiene alla disciplina del servizio, al rispetto dei turni, dell'orario di lavoro degli agenti, delle istruzioni o disposizioni ricevute dal superiore;
- d) operano, se del caso, a livello di staff, di squadra, di pattuglia, di unità operativa qualora le necessità di servizio lo richiedano (per esempio per malattie, permessi, disposizioni di servizio, ecc.);
- e) collaborano con i diretti superiori nello studio e ricerca delle migliori tecniche operative, suggerendo proposte riguardanti l'organizzazione del lavoro ed impegnandosi, inoltre, nella formazione professionale degli agenti.

5. Gli addetti al coordinamento e controllo sono responsabili, in via generale, del buon andamento del servizio nelle attribuzioni a loro demandate dal presente articolo.

Art. 8 – Agenti di Polizia Provinciale

Gli agenti di Polizia Provinciale sono tenuti a:

- a) eseguire gli ordini emanati dai superiori gerarchici;
- b) partecipare al corso di prima formazione durante il periodo di prova;
- c) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate, nelle materie di competenza, le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze provinciali e le disposizioni emanate dalle Autorità competenti;
- d) accertare e contestare le infrazioni attenendosi scrupolosamente ai termini e modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
- e) custodire con la massima cura e diligenza il materiale ed i mezzi in dotazione;
- f) partecipare alle sessioni di addestramento all'uso delle armi in dotazione;
- g) collaborare, se richiesti e nei limiti delle proprie attribuzioni, con l'Autorità Giudiziaria e le Forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art 3 della Legge 65/ 86;
- h) collaborare, se richiesto, all'interno del sistema educativo e formativo, allo sviluppo delle conoscenze e delle tematiche relative alle loro attribuzioni;
- i) collaborare con le altre Polizie Locali nell'ambito delle proprie competenze e in caso di calamità naturali o disastri;
- l) esercitare funzioni di rappresentanza ed assicurare la scorta d'onore al gonfalone e al Presidente della Provincia, in occasione di manifestazioni o cerimonie istituzionali.

Art. 9 - Personale Amministrativo

1. La Polizia Provinciale, per l'espletamento dei propri servizi, può avvalersi anche dell'opera di personale del ruolo amministrativo della Provincia di Monza e della Brianza e privo di funzioni di polizia. Tale personale è incaricato di compiti interni alla gestione organizzativa del Corpo ed è obbligato a rispettare tutti i vincoli di comportamento e di riservatezza previsti dal presente regolamento.

2. Il personale amministrativo risponde al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale fatte salve le competenze di gestione del personale da adottare con le prerogative del datore di lavoro privato, da parte del Dirigente di riferimento e previste dalle vigenti disposizioni, per tutto il personale dipendente della Provincia di Monza e della Brianza compreso quello di Polizia Provinciale.

Art.10 - Qualifiche del personale del Corpo di Polizia Provinciale

1. Polizia Giudiziaria:

- a) Gli agenti e gli ufficiali che svolgono il servizio di Polizia provinciale esercitano anche funzioni di Polizia giudiziaria quando sono in servizio nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del c.p.p. e dall'art. 5, c1, lett. a) della legge 65/86.
- b) Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di Polizia giudiziaria il personale del Corpo dipende funzionalmente dalla competente autorità giudiziaria, fermi restando gli obblighi ed i limiti derivanti dal rapporto di servizio e, comunque, nel rispetto di preve intese fra detta Autorità e l'Amministrazione.
- c) Il personale in parola, nella materia disciplinata dalla L.157/92, e per le indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria, può svolgere funzioni di Polizia Giudiziaria anche fuori dall'orario di servizio.
- d) Il personale che assiste a fatti costituenti reati al di fuori dell'orario di servizio deve essere considerato a tutti gli effetti in servizio con tutti i conseguenti obblighi; in caso d'intervento, il personale deve comunicare tempestivamente il Comandante e/o l'ufficiale disponibile.

2. Pubblica Sicurezza:

- a) Ai sensi dell'art.2 c.3 del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale rivestono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza nei casi e secondo i limiti previsti dalla Legge.
- b) In particolare, il personale che svolge servizio di Polizia provinciale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai

sensi dell'art.3 della L. 65/ 86. A tal fine, come disposto dall'art.5, comma 2, L. 65/ 86, il Prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del Presidente, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti previsti dal già citato riferimento normativo.

c) Nell'esercizio delle funzioni di agente di pubblica sicurezza, il personale del Corpo dipende funzionalmente dalla competente autorità di pubblica sicurezza, fermi restando gli obblighi ed i limiti derivanti dal rapporto di servizio e, comunque, nel rispetto di preve intese fra detta Autorità e l'Amministrazione.

3. Polizia Stradale:

a). Ai sensi del combinato disposto dell'art.5 c.1 lett b) della L. 65/86 e dell'art. 12, c.1, lett.d-bis) D.Lgs. 285/1992, gli appartenenti al Corpo espletano i servizi di polizia stradale di cui all'art .11 del D. Lgs. 285/1992 nell'ambito territoriale di competenza.

4. Polizia Amministrativa

a) il personale del Corpo svolge i compiti di polizia amministrativa dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 DPR 1977 n. 616 ed attuano ogni iniziativa volta a prevenire la mancata osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali.

Art. 11 - Doveri generali

1. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, oltre ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, devono tenere un comportamento coerente con i doveri di imparzialità, lealtà, altruismo e correttezza verso i propri colleghi di lavoro e particolarmente verso i cittadini cui è rivolta la loro azione. In particolare:

a) il personale della Polizia Provinciale è tenuto all'osservanza dei doveri dei pubblici dipendenti come previsto dalla legislazione vigente e dai regolamenti dell'Ente di appartenenza.

b) in ragione dello *status* di pubblico ufficiale e della particolare natura dei compiti ad esso assegnati; il personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale deve agire con serietà e senso di responsabilità; deve tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, rispetto e cortesia nei confronti dei cittadini; deve attenersi ai principi di imparzialità e di fermezza nell'espletamento delle proprie funzioni di polizia locale; deve astenersi da comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio al servizio, al decoro del Corpo e all'Ente di appartenenza.

c) non devono denigrare l'Amministrazione ed i suoi appartenenti;

d) non devono abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;

e) non devono mantenere, se non per esigenze di servizio, relazioni con persone pregiudicate ovvero con persone dedite ad attività illecite.

2. La condotta del personale deve essere sempre ispirata dalla piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere la stima ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.

3. Agli appartenenti al Corpo si richiede abilità, dedizione e costante buon comportamento, sia in pubblico che in privato, mostrando sempre, nei confronti dei cittadini con cui vengono in contatto per motivi di servizio, la massima cortesia, correttezza e fermezza; sono tenuti, inoltre all'osservanza delle disposizioni impartite dai superiori o dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale e ad essere rispettosi verso i superiori, cortesi verso i colleghi, tenere costantemente un contegno ineccepibile, usare modi civili e gentilezza, in modo da ispirare fiducia e rispetto nei confronti dell'istituzione a cui appartengono.

Art. 12 – Uniforme

1. L'uniforme è l'insieme dei capi di vestiario, buffetteria, accessori ed equipaggiamento indossati quale elemento distintivo dell'appartenenza alla polizia provinciale per lo svolgimento del servizio.

2. L'Amministrazione provinciale fornisce il vestiario e l'equipaggiamento previsti dal vigente regolamento regionale in materia (L.R. 5/2019).

3. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di indossare l'uniforme secondo i canoni prescritti, avendo cura di mantenerla in ordine senza alterarne la foggia e l'assetto formale.

4. Il Comandante sovrintende al rispetto di dette disposizioni, vietando l'impiego di indumenti che presentino usura o alterazioni tali da nuocere al decoro personale ed al prestigio del Corpo. L'uniforme è in dotazione esclusiva al personale in attività di servizio.

5. Il personale della Polizia Provinciale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore in virtù dell'appartenenza al Corpo con decoro della divisa e dignità della funzione. Il personale deve, in particolare, curare che il taglio dei capelli consenta di lasciare scoperta la fronte, per indossare il cappello calzato.

6. È fatto obbligo agli appartenenti alla polizia provinciale, in caso di cessazione per qualsiasi causa dal servizio, di restituire all'amministrazione tutto il vestiario e l'equipaggiamento.

7. È obbligatorio l'uso dell'uniforme durante l'espletamento dei compiti di servizio nelle sedi della polizia provinciale, nelle strutture e luoghi in cui comunque essa opera, ad esclusione dei servizi da svolgersi in abiti civili debitamente autorizzati dal Comandante o dagli ufficiali.

8. L'uso dell'uniforme, ed in generale di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, è limitato alle sole ore di servizio ed eventualmente al tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro; è fatto divieto l'utilizzo dell'uniforme per attività di carattere personale.

9 È vietato:

a) utilizzare in modo promiscuo capi di vestiario appartenenti ad uniformi di tipo diverso;

b) utilizzare parti o elementi delle uniformi con abiti civili;

c) applicare sull'uniforme distintivi, insegne, decorazioni, nastrini, fregi ed altri emblemi non contemplati dal regolamento regionale o che non siano stati conferiti da amministrazioni ed enti pubblici. Essi sono applicati nell'ordine e secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente per la Polizia di Stato, e, in mancanza, da quella vigente per le Forze armate;

d) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna uniforme;

e) derogare alle modalità d'uso delle uniformi previste dal regolamento.

Art. 13 - Saluto

1. Tutti gli operatori in uniforme devono salutare con la mano tesa alla visiera.

2. In occasioni di cerimonie e di manifestazioni pubbliche, il saluto è dovuto alla Bandiera Nazionale, a quella Europea, al Gonfalone dell'Ente, ai Vessilli delle autonomie locali, al Presidente ed agli Amministratori della Provincia, al Prefetto ed alle altre Autorità riconosciute.

3. Il saluto è dovuto altresì ai superiori gerarchici durante l'espletamento dei servizi esterni, nonché ai cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio, quale forma di cortesia.

4. È dispensato dal saluto:

a) Il personale che ne sia materialmente impedito dall'espletamento dei propri compiti;

b) Il personale alla guida o a bordo di veicoli;

c) Il personale in servizio di scorta al Gonfalone dell'Ente;

d) Il personale che, per ragioni di servizio, non deve esporsi pubblicamente rendendosi esplicitamente riconoscibile.

Art. 14 - Dovere di diligenza, d'uso e custodia

1. Il personale ha il dovere di osservare la massima diligenza nell'uso, custodia e conservazione delle dotazioni a disposizione (armamento, uniformi e distintivi, tesserino di riconoscimento, mezzi e attrezzature, ecc.) nonché di materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso per le medesime ragioni.

2. Nella definizione di attrezzature fanno parte anche le bodycam e i droni di cui gli operatori abilitati del Corpo di Polizia potranno far uso secondo le modalità operative stabilite nei rispettivi disciplinari interni.

3. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati per iscritto, salvo i casi di forza maggiore, ai superiori gerarchici ed all'autorità competente, specificando tutte le circostanze dell'avvenimento.

4. Ogni violazione in tal senso comporterà l'avvio di un procedimento disciplinare sanzionatorio e la richiesta di un risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

Art. 15 - Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Il personale della Polizia Provinciale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, anche se si tratta di atti non sottoposti al vincolo di segretezza, circa le notizie relative al servizio d'istituto, a pratiche, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura

2. È garantito il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento vigente in materia.

3. Per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria, si richiamano le disposizioni vigenti in materia di segreto istruttorio come previste dal Codice penale e dal Codice di Procedura Penale nonché dalle Norme di Attuazione del Codice di Procedura Penale.

Art. 16 - Riconoscimenti per meriti particolari

1. Gli appartenenti al Corpo, che si siano distinti per particolari servizi e spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza, anche in ambito sportivo, saranno premiati in relazione alla importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

a) elogio scritto del comandante

b) encomio scritto del Presidente della Provincia e/o suo delegato

c) proposta di un riconoscimento da rilasciarsi dal Presidente della regione Lombardia

d) proposta di una ricompensa al valor civile, da rilasciarsi da parte del Ministro dell'Interno.

Gli elogi, gli encomi e le proposte sono registrati nel fascicolo di servizio dell'interessato.

Art. 17 - Attività sportiva

1. L'amministrazione Provinciale considera l'attività sportiva parte integrante dell'istruzione professionale,

2. Il Presidente può autorizzare la partecipazione del personale a gare sportive, di tipo amatoriale o agonistico.

Art. 18 - Strumenti di autotutela

1. Gli operatori di Polizia provinciale, oltre alle armi da sparo adeguate e proporzionate alle esigenze di difesa personale, sono dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale previste ex art. 23 L.R. 6/2015, in particolare lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile, previa adeguata formazione così come previsto ex art. 17 R.R. 5/2019.

2. I dispositivi costituiscono dotazione individuale; l'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego, sono demandati al Comandante del Corpo e gli stessi non possono essere portati al di fuori del servizio.

Art. 19 - Dotazioni armi

1. Agli operatori di Polizia Provinciale che abbiano il possesso dei requisiti per l'accesso ai ruoli previsti dal presente regolamento e che ottengano la qualifica di agente di pubblica sicurezza, viene assegnata, per lo svolgimento delle proprie funzioni, un'arma a canna corta semiautomatica e un'arma lunga con relativo munizionamento come previsto dalla normativa vigente 157/92, artt. 13 e 27, e dal D.M. n. 145/87, art. 4 nonché dal Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

2. Oltre alle armi descritte al punto 1, è previsto come dotazione di reparto l'utilizzo del fucile narcotizzante lancia siringhe (tele narcotico); il contenuto delle siringhe viene valutato e vagliato dal competente medico veterinario di ATS.

3. Per l'uso e la tenuta delle armi si fa riferimento al "REGOLAMENTO SPECIALE PER L'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE", allegato "B" che fa parte integrante del presente regolamento.

Art. 20 - Addestramento ed esercitazioni a tiro

1. Gli appartenenti alla polizia provinciale partecipano a periodici corsi di addestramento all'uso dell'arma corta e lunga, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia.

2. L'onere di spesa è a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 21 - Dotazione, porto delle armi, delle munizioni e dei mezzi di coazione fisica e responsabilità personale

1. Tutti i servizi espletati dal Corpo devono essere svolti con l'arma corta in dotazione e per i servizi di vigilanza venatoria, anche con l'arma lunga.
2. Le armi e le munizioni sono consegnate in via continuativa a titolo di detenzione e di uso e la Provincia di Monza e della Brianza rimane l'unica e legittima proprietaria.
3. L'uso eventuale di dette armi è limitato a casi di eccezionale pericolo e assoluta necessità e in tutti i casi previsti ex. artt. 52 e 53 del vigente Codice penale.
4. Il Comandante, previa adeguata formazione, assegna in dotazione agli appartenenti al Corpo gli strumenti di coazione fisica consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
5. È tassativamente vietato agli appartenenti al Corpo alterare l'armamento, il munizionamento ed i mezzi di coazione fisica in dotazione o portare in servizio armi, munizionamento o mezzi di coazione fisica diversi da quelli assegnati.
6. In capo agli appartenenti al Corpo incombono personalmente le responsabilità di legge e regolamentari per la detenzione e l'uso delle armi, delle munizioni, degli strumenti di autotutela e dei mezzi di coazione fisica.
7. In materia di casi e modalità di armamento degli appartenenti al Corpo, nonché di tipologia e numero di armi in dotazione, di addestramento al loro uso e di tenuta e custodia delle stesse si osserveranno, oltre alle norme contenute nel presente Regolamento e per quanto dalle medesime non previsto, le disposizioni di carattere generale dettate dal decreto del Ministro dell'Interno n. 145/1987, in quanto compatibili;
8. L'arma d'ordinanza è dotazione personale. Dev'essere custodita con la massima cura e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo. Su richiesta dell'appartenente al Corpo e previa autorizzazione del Comandante, l'arma a canna lunga può essere conservata presso apposito locale all'interno del comando adibito al deposito e custodia delle armi che assicuri le necessarie condizioni di sicurezza.
9. È prevista la dotazione della sciabola per i servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

Art.22 - Uso degli apparati ricetrasmittenti

1. I mezzi di comunicazione in dotazione debbono rispondere a caratteristiche tecniche che ne permettono la reciproca utilizzazione in tutto il territorio provinciale anche in relazione alle attività di soccorso e protezione civile.
2. Gli apparati ricetrasmittenti devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio.

Art. 23 - Centrale Operativa

1. La Centrale Operativa, situata presso il Comando del Corpo, è l'unità di collegamento Radiotelefonico, eventualmente satellitare e digitale, del personale operante sul territorio provinciale.
2. La Centrale Operativa svolge altresì funzioni di raccordo di tutte le attività espletate dal personale in servizio.
3. Presso la Centrale Operativa viene tenuto un registro informatico in cui sono riportati sinteticamente tutti gli avvenimenti della giornata.
4. Le richieste d'intervento vengono recepite dalla Centrale Operativa che provvede all'attivazione di tutti gli interventi, compresi quelli d'urgenza di polizia o di protezione civile.
5. Negli orari di funzionamento della Centrale Operativa tutte le pattuglie in servizio sul territorio dipendono operativamente da essa e devono comunicare l'inizio e la cessazione del servizio con prova radio, oltre ad eventuali richieste d'intervento o il protrarsi del servizio per ragioni d'urgenza.

Art. 24 - Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio di polizia

1. I veicoli di servizio vengono assegnati in dotazione al Comando e alle sedi decentrate.
2. I veicoli assegnati in dotazione, contrassegnati secondo le normative emanate dalla Regione e dalla Provincia di Monza e della Brianza, devono essere usati per ragioni di servizio. La responsabilità dell'abuso nel loro utilizzo è personale di ogni appartenente al Corpo.

3. Gli assegnatari dei mezzi o coloro che ne hanno la responsabilità come conducenti sono tenuti a guidarli con perizia ed accortezza e conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

4. I veicoli dovranno essere sempre dotati di carburante sufficiente per interventi di urgenza e pertanto la soglia minima che ogni veicolo dovrà contenere corrisponde alla metà del pieno del serbatoio. L'onere dell'osservanza spetta al soggetto individuato quale capopattuglia (operatore più alto in grado o, a parità, l'operatore con maggiore anzianità nel servizio).

5. I veicoli, oltre ad avere come dotazioni minime quanto previsto dall'allegato "F" del regolamento regionale n.5/2019 e quanto previsto al comma 2 dell'art. 8 del regolamento medesimo, devono essere dotati di: un binocolo, un kit per prelievo di campioni, una confezione di guanti in lattice monouso. Di dette dotazioni e della loro verifica è responsabile il capopattuglia.

Art. 25 - Dotazioni Apparecchi Telefonici o Dispositivi assimilabili

Gli apparecchi telefonici cellulari in dotazione, o dispositivi assimilabili ad essi devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego.

Al fine di assicurare un costante collegamento con le altre pattuglie e con l'ufficio, il personale in servizio deve curare che le apparecchiature in dotazione siano sempre efficienti ed in funzione segnalando ogni malfunzionamento al comando, ovvero al responsabile del servizio.

Durante le comunicazioni è fatto assoluto divieto a tutto il personale di usare un linguaggio contrario alla pubblica decenza o comunque contenente frasi o parole ingiuriose, denigratorie o poco opportune a chiunque siano riferite.

Art. 26 - Tessera di riconoscimento e placca di servizio

1. Il personale del Corpo di Polizia Provinciale s'identifica con la tessera di riconoscimento prevista ex art. 5 del Regolamento Regionale n.5/2019.

Art. 27 - Coordinamento Polizie Locali

In attuazione alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e al Decreto Legislativo 267/2000, di riforma dell'ordinamento degli Enti Locali, la Provincia di Monza e della Brianza, d'intesa con i Comuni aderenti, promuove l'attuazione del coordinamento delle Polizie Locali dei Comuni che insistono sul territorio della Provincia stessa, sia sotto l'aspetto della vigilanza nelle materie di specifica competenza, sia sotto il profilo dell'aggiornamento professionale degli operatori.

A tale scopo il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale può predisporre mirati interventi in materia di tutela dell'ambiente e salvaguardia del patrimonio provinciale che assicurino il controllo e la prevenzione contro ogni forma di deturpamento del territorio e di condotta illecita, raccordandosi con i Comandanti delle Polizie Locali dei Comuni.

Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale può proporre o attuare tutte le iniziative ritenute più opportune ai fini dell'aggiornamento e della preparazione professionale dei dipendenti delle polizie locali, anche organizzando appositi corsi di formazione nelle materie di intervento dei Comuni, con l'ausilio del personale del Corpo o altri professionisti competenti per materia.

Art. 28 – Norme finali

1 Il presente regolamento abroga e sostituisce le precedenti norme regolamentari che disciplinano il funzionamento del Corpo di Polizia provinciale ed entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

2. Tutti i doveri ed obblighi comportamentali previsti nel presente Regolamento devono essere considerati aggiuntivi ed integrativi rispetto alle prescrizioni valevoli per tutti i dipendenti provinciali contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", nel Codice di comportamento provinciale approvato con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 97 del 18-08.2022, nel CCNL di riferimento nonché nel Piano di Prevenzione della Corruzione provinciale vigente.

3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni.
4. Copia del presente regolamento deve essere reso noto e consegnato ad ogni operatore appartenente al Corpo di Polizia provinciale.